

Regolamento del Consiglio Missionario Nazionale

Il Concilio Vaticano II, i ripetuti appelli del Papa e i nuovi scenari della missione sollecitano la Chiesa in Italia ad un rilancio della cooperazione interecclesiale e missionaria.

La riflessione teologico-pastorale, sviluppatasi in questi ultimi anni sulla dimensione missionaria della Chiesa e sul dovere di impegnarsi diocesaneamente nell'attività missionaria, affonda le sue radici nell'ecclesologia di comunione, che per i vari soggetti missionari del nostro Paese, comporta anche strategie pastorali unitarie che il presente nuovo Regolamento del Consiglio Missionario Nazionale intende recepire e sostenere.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 16-18 marzo 1998 e viene pubblicato per documentazione.

ART. 1

Natura

Il Consiglio Missionario Nazionale è l'organo di studio e di lavoro dell'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese (di seguito chiamato Ufficio Missionario Nazionale) in ordine alla elaborazione e attuazione di programmi di animazione, di formazione e cooperazione missionaria della Chiesa in Italia.

È il luogo di comunione nel quale si indicano, si sviluppano e si coordinano le linee pastorali comuni da parte dei vari organismi missionari, o aventi missione, presenti e operanti in Italia.

ART. 2

Finalità e compiti

Il Consiglio Missionario Nazionale studia le problematiche teologico-pastorali derivanti dall'impegno di evangelizzazione di tutta la Chiesa con attenzione particolare alla cultura e alla vita delle giovani Chiese per realizzare un autentico scambio di valori e un reciproco arricchimento.

Fa conoscere, valorizza, attua e sviluppa gli orientamenti missionari del Magistero della Chiesa, ponendo attenzione alle situazioni emergenti dell'umanità e alle conseguenti esigenze che interrogano la

missionarietà della Chiesa che è in Italia.

Studia e propone orientamenti circa i criteri, le forme e le scelte della cooperazione tra le Chiese.

Favorisce l'incontro e la conoscenza delle varie realtà missionarie presenti o operanti in Italia per la loro migliore valorizzazione.

Delinea la programmazione e individua le possibili iniziative di interesse comune da assumere, valorizzando le competenze e capacità di iniziativa specifiche di ciascuna realtà missionaria.

Si impegna nel servizio di animazione perché tutte le realtà missionarie possano esprimere il senso autentico della missione nella Chiesa.

ART. 3

Composizione

Il Consiglio Missionario Nazionale è composto da:

- Direttore dell'Ufficio Missionario Nazionale in qualità di Presidente,
- Vice Direttore dello stesso Ufficio,
- Direttore Nazionale e due rappresentanti delle Pontificie Opere Missionarie,
- Direttore e un rappresentante del Centro Unitario Cooperazione Missionaria tra le Chiese (CUM),
- Segretari delle Commissioni regionali per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese,
- Presidente (o suo delegato) e due rappresentanti della Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM),
- Presidente (o suo delegato) e due rappresentanti la Conferenza degli Istituti Missionari Italiani (CIMI),
- Presidente (o suo delegato) e due rappresentanti della Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI),
- Segretario/a e un rappresentante il Segretariato Unitario di Animazione Missionaria (SUAM),
- Presidente (o suo delegato) e due rappresentanti della Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV),
- l'Incaricato per il laicato missionario,
- sei laici impegnati nei CMD indicati dagli Incaricati Regionali,
- Esperti (fino a un massimo di cinque) nominati dal Presidente,
- Direttore (o suo delegato) della Caritas Italiana,
- Presidente (o suo delegato) del Servizio C.E.I. per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo,
- Direttore Generale (o suo delegato) della Fondazione Migrantes,
- due Rappresentanti delle Associazioni e Movimenti ecclesiali indica-

ti dalla Consulta Nazionale dei Laici.

Al Consiglio Missionario Nazionale partecipa di diritto il Vescovo Presidente la Commissione Episcopale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, o uno dei vescovi membro di detta Commissione da lui delegato.

ART. 4

Presidente

Il Presidente è identificato per diritto nel Direttore dell'Ufficio Missionario Nazionale.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio;
- b) fissa l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) prepara i programmi e le tematiche da sottoporre al Consiglio;
- d) nomina il moderatore della sessione;
- e) nomina il segretario-verbalista della sessione;
- f) invia ai consiglieri i verbali delle riunioni e le necessarie comunicazioni;
- g) cura l'esecuzione delle decisioni prese;
- h) presiede la Giunta esecutiva;
- i) coordina i lavori delle commissioni;
- l) custodisce l'archivio e la documentazione.

Nell'attuazione dei suoi compiti di Presidente si avvale della collaborazione della Giunta esecutiva e delle Commissioni di studio appositamente costituite.

ART. 5

Convocazione e ordine dei lavori

Il Consiglio Missionario Nazionale è convocato dal Presidente in riunione ordinaria almeno tre volte all'anno per programmare le attività e verificarne la realizzazione. È altresì convocato in occasione di particolari e urgenti problemi e a richiesta della Segreteria Generale della C.E.I.

Il Consiglio è convocato anche per discutere un argomento determinato, con richiesta scritta e motivata presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

La Convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente almeno un mese prima della sua data fissata, a meno che ragioni di ur-

genza non impongano un tempo più breve.

L'Ordine del Giorno del Consiglio è inviato a tutti i membri insieme alla Convocazione. È compito del Presidente allegare la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti proposti.

Su proposta scritta di almeno 10 Consiglieri, presentata al Presidente prima della convocazione del Consiglio, possono essere inseriti altri argomenti all'ordine del giorno.

Gli argomenti sono posti in discussione, normalmente, secondo l'Ordine del Giorno prestabilito. Eventuali mozioni d'ordine sono presentate al Presidente e immediatamente votate.

Mozioni particolari possono essere sottoscritte da almeno sei consiglieri e consegnate al Presidente prima della seduta o all'inizio della stessa. Il Presidente decide sulla loro ammissione e votazione sentito il parere del Consiglio stesso.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le decisioni, gli orientamenti e le acquisizioni sono deliberate dal Consiglio con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 6

Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Direttore dell'Ufficio Missionario Nazionale, dal Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, dal Direttore del CUM, da tre Segretari Regionali scelti dal Consiglio in rappresentanza del Nord, del Centro e del Sud Italia, dai rappresentanti di CISM, CIMI, USMI e SUAM, dal Presidente della FOC-SIV, dall'Incaricato per il laicato missionario, dai Responsabili delle Commissioni consiliari.

La Giunta collabora con il Presidente nell'orientamento e nella valutazione dei lavori del Consiglio e dell'Ufficio Missionario Nazionale.

Il Presidente può invitare a far parte della Giunta degli esperti, in numero non superiore a tre.

La Giunta esecutiva si riunisce ordinariamente una volta al mese, su convocazione del Presidente, che propone l'ordine del giorno dei lavori.

ART. 7

Commissioni di studio e collaboratori esterni

Per il suo migliore funzionamento, o in presenza di particolari urgenze, il Consiglio si articola in Commissioni di studio, con il compito di preparare le sessioni e di collaborare col Presidente per l'attuazione

delle deliberazioni assunte.

Le Commissioni sono coordinate da un responsabile, nominato dal Presidente.

Il Consiglio Missionario Nazionale può anche avvalersi dell'opera di collaboratori esterni il cui numero e le cui competenze sono stabiliti secondo le necessità e per un tempo determinato. I collaboratori esterni sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Missionario Nazionale, in riferimento ai temi di discussione riguardanti la loro collaborazione.

ART. 8

Durata

I membri che partecipano al Consiglio in forza della rappresentanza istituzionale del proprio Organismo, restano in carica finché ricoprono il proprio ufficio e sono sostituiti dal loro successore.

I membri eletti e nominati restano in carica 5 anni, con possibilità di successiva conferma.

ART 9.

Istituzione

Il Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell'art. 87 del *Regolamento* della Conferenza Episcopale Italiana, ha approvato il presente *Regolamento*, con validità dal 1° gennaio 1999 e "ad experimentum" per tre anni, nella sessione del 16-18 marzo 1998.